

RENDICONTO DELLA SPESA

Missione 24: “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
Programma 2: “Terzo settore (Associazionismo, Volontariato, Onlus e Formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni”
Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti
Categoria di spesa: 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)
CE2 3 (Altri trasferimenti); CE3 2 (Istituzioni sociali private)
Capitolo di spesa: 5247
Denominazione: Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore
Art/PG: 86 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a istituzioni sociali private)
Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 196/2009

Ordinativo diretto: n. 171
Data pagamento: 06/12/2021
Importo pagato: 50.088,51 (Conto competenza)
Esercizio di provenienza: 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce all'erogazione, ad una associazione, della quota a saldo del finanziamento concesso per la realizzazione della proposta progettuale dedicata al tema dell'autismo “Mio fratello è figlio unico”, che mira ad offrire un supporto diretto ai destinatari di progetto, ragazzi autistici tra i 12 e i 19 anni, e un aiuto concreto alle famiglie che spesso faticano a conciliare la vita lavorativa con le esigenze e le necessità quotidiane dei figli.

I contributi previsti sono correlati al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del medesimo decreto legislativo. Le risorse finanziarie, relative all'anno finanziario 2017, sono destinate alla realizzazione di iniziative e progetti di rilevanza nazionale presentati dagli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di legge.

Il finanziamento ministeriale è erogato con le seguenti modalità: una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura massima dell'80 per cento, dopo la comunicazione di avvio delle attività progettuali e previa presentazione della richiesta di anticipo corredata da idonea garanzia fideiussoria; una seconda quota a titolo di saldo, nella misura del 20 per cento, erogata, ove dovuta, solo a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile espletata dall'Amministrazione.

L'amministrazione ha trasmesso all'ispettorato territoriale del lavoro di Roma, la documentazione necessaria all'espletamento dell'attività di verifica. L'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma ha effettuato la verifica documentale sul progetto che ha dato esito favorevole, operando una piccola decurtazione dalle note a rimborso spese.

Con decreto direttoriale del 29 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento e si è proceduto al contestuale impegno. Per il pagamento del saldo si è resa necessaria l'attivazione della procedura di reiscrizione dei residui passivi perenti, in quanto le risorse destinate all'erogazione dei contributi per l'annualità 2017, impegnate nello stesso anno, sono cadute in perenzione.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero e il relativo decreto è stato registrato

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

dall'Ufficio di controllo atti della Corte dei conti.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: il decreto di pagamento, l'ordinativo di pagamento, il DURC, l'esito dei controlli ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973, la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, la convenzione di finanziamento, il piano economico finanziario, il verbale dell'Ispettorato territoriale del lavoro, la richiesta di saldo, la rendicontazione finale, la richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze di reiscrizione dei residui perenti, il Decreto di reiscrizione dei residui.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine alla spesa sostenuta, ovvero se l'amministrazione avesse valutato la possibilità di stipulare essa stessa una polizza fidejussoria, allo scopo di contenere i costi dato che tra le voci del contributo vi rientra anche la polizza stipulata dal beneficiario.

L'Amministrazione ha trasmesso in data 14 marzo 2022 con messaggio di posta elettronica, apposita relazione evidenziando che la fidejussione assolve alla funzione di garantire l'amministrazione dal mancato adempimento da parte del soggetto beneficiario dell'obbligo di restituzione, totale o parziale, dell'anticipo erogato dall'Amministrazione medesima. Tale obbligo restitutorio può derivare da situazioni patologiche legate all'utilizzo del contributo o da un riconoscimento finale della spesa totale inferiore alla somma anticipata. Trattandosi di un rapporto concessorio per lo svolgimento di attività di interesse di ordine generale, la fidejussione in esame ha una funzione differente rispetto alle polizze stipulate per rapporti di carattere contrattuale avente natura sinallagmatica. A tal proposito, l'Amministrazione segnala che per tali tipologie di attività trova applicazione il regime di rendicontazione a costi reali delle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, ricarico o simili.

Inoltre, in merito alla possibilità di definire una convenzione quadro che possa determinare un risparmio di spesa sui relativi costi, l'Amministrazione afferma che ciò non è praticabile in quanto manca un pertinente capitolo di spesa cui legittimamente imputare detta tipologia di spesa.

Peraltro, le stesse risorse finanziarie assegnate ai sensi degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del terzo settore*", sono caratterizzate da un vincolo di destinazione soggettiva, essendo concesse a specifiche tipologie di enti del Terzo settore che presentano progetti o iniziative aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di interesse generale e per tale ragione non possono essere utilizzate per altre finalità non contemplate dalla normativa di riferimento.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di risposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

RENDICONTO DELLA SPESA

Missione 25: "Politiche previdenziali"

Programma 3: "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali"

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)

CE2 3 (Altri trasferimenti); CE3 2 (Istituzioni sociali private)

Capitolo di spesa: 4331

Denominazione: Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale

Art/PG: 1 (Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale)

Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 152/2001

Ordinativo diretto: n. 17

Data pagamento: 10/05/2021

Importo pagato: 53.376.291,00 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al finanziamento di un Istituto di patronato e di assistenza sociale, in particolare all'erogazione della prima anticipazione 2020, sulla base delle risultanze relative all'organizzazione e all'attività svolta nell'anno 2017 dagli Istituti di patronato.

L'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 destina in capo agli Istituti di patronato, in virtù dell'attività svolta, un apposito finanziamento a valere su una quota percentuale dei contributi previdenziali obbligatori incassati annualmente da tutte le gestioni amministrate da INPS e INAIL.

Tale finanziamento viene erogato dall'Amministrazione ai Patronati proporzionalmente all'attività svolta e viene calcolato per mezzo di un sistema "a punteggio" attribuito sulla base della valutazione dell'attività svolta, nonché della conformità dell'organizzazione alle disposizioni normative di settore, ai sensi degli artt. 1, 6 e 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) del decreto ministeriale sopra indicato, entro il 31 dicembre i Servizi ispettivi competenti per territorio svolgono le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro entro il mese successivo le risultanze ispettive.

Relativamente all'erogazione del saldo, il medesimo art. 13, al comma 2, del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, prevede che entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, sia emanato il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il calcolo dell'anticipazione del finanziamento da corrispondere ad ogni patronato risente dell'indisponibilità in tempi adeguati dei dati aggiornati circa l'attività svolta dai patronati medesimi per cui l'Amministrazione procede utilizzando i dati ultimi aggiornati, spesso risalenti nel tempo. Questo ha comportato numerosi ricorsi al giudice amministrativo da parte dei patronati. Per il titolo di spesa in esame si è proceduto, dopo ricorsi accolti e sospensive, al calcolo utilizzando i criteri di riparto usuali.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Art. 13, comma 5, della legge 30 marzo 2001 n. 152 "Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale"; art. 13 decreto ministeriale n. 193 del 2008 "Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152".

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo e contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti il decreto direttoriale di contestuale impegno e pagamento; il DURC n. prot. INAIL 26260291; Sentenza TAR LAZIO n. 65 del 2021; Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1313/2021 che sospende l'esecutività della sentenza n. 65/21 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; Sentenza TAR LAZIO n. 470/2021; Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1632 del 2021 per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 470/2021; Nota del 15 marzo 2021 dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine alla spesa sostenuta. Segnatamente, si è rilevato il notevole ritardo con cui tendono a concludersi i procedimenti finalizzati all'erogazione del contributo ai Patronati, determinato sia dalla lentezza dei servizi ispettivi territoriali nel raccogliere i dati utili ad avere contezza dell'effettiva attività svolta dai Patronati, sia dalla pluralità dei soggetti coinvolti nel procedimento in esame. Inoltre, la disciplina normativa non favorisce la celerità dell'azione amministrativa e la sua rigidità, nel caso di specie, non è stata in grado di stare al passo con le vicende di natura privatistica che ha coinvolto i Patronati destinatari del contributo, sfociando in plurimi contenziosi.

L'Amministrazione ha trasmesso in data 11 marzo 2022 con messaggio di posta elettronica, apposita relazione con la quale ha illustrato le fonti delle criticità rilevate in sede di audizione circa le tempistiche per l'erogazione del contributo ai Patronati, esponendo altresì le strategie con cui si intendono risolvere tali problematiche.

L'erogazione del finanziamento agli Istituti di patronato e di assistenza sociale è disciplinata dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 e dal decreto ministeriale attuativo 10 ottobre 2008, n. 193. A norma dell'art. 13 della legge n. 152 del 2001 le risorse da erogare ai Patronati provengono da un prelievo percentuale sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori, incassati dall'INPS e dall'INAIL, per garantire agli Istituti di patronato le somme occorrenti per il loro regolare funzionamento, come sancito dal comma 4. Tali somme sono iscritte nelle unità previsionali del Ministero del Lavoro, con appositi stanziamenti nella misura del 78 per cento delle somme impegnate, così come risultano nelle medesime unità previsionali di base dell'ultimo conto consuntivo approvato.

Il successivo comma 5 dell'art. 13 della legge 152 del 2001 prevede che “(...) è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti del 78 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno” (prima anticipazione).

I predetti stanziamenti sono rideterminati quindi, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, come risultano dal conto consuntivo dell'anno precedente. Pertanto, è garantita agli Istituti di patronato un'ulteriore erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta con legge di assestamento del bilancio dello Stato (seconda anticipazione).

Infine, per l'erogazione del saldo l'art. 13 comma 1 lett. a) del decreto ministeriale attuativo 10 ottobre 2008, n. 193 prevede la chiusura delle verifiche da parte dei servizi ispettivi competenti per territorio entro il 31 dicembre e la trasmissione, nel mese successivo, delle risultanze all'Amministrazione. Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 13, è stabilito che entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, sia emanato il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso. L'Amministrazione ha evidenziato che, oltre alla complessità del quadro normativo, a determinare le lunghe tempistiche per l'erogazione del finanziamento sono i ritardi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro nell'invio degli esiti degli accertamenti ispettivi sull'attività dei Patronati.

Per tali ragioni, coerentemente con il principio di trasparenza e correttezza dell'attività amministrativa nonché con il principio di prudenza nell'assegnazione delle risorse pubbliche, l'Amministrazione ha sempre provveduto all'erogazione del contributo utilizzando le risultanze

RENDICONTO DELLA SPESA

relative all'annualità per la quale si disponeva del maggior numero di dati ispettivi sull'organizzazione e sull'attività svolta dai Patronati.

Oltre a queste problematiche di ordine generale, nel caso di specie sono stati promossi plurimi ricorsi innanzi agli Organi della Giustizia Amministrativa (TAR Lazio e Consiglio di Stato) aventi ad oggetto le modalità di erogazione del Contributo.

Con le sentenze n. 65/2021 e n. 470/2021 il TAR Lazio accoglieva in primo grado i ricorsi proposti dai Patronati destinatari del contributo affermando *“non può ritenersi giustificata la modalità seguita dal Ministero nella determinazione del finanziamento da corrispondere ai patronati – che, lo si ripete, ha quantificato le anticipazioni non sulla base della effettiva attività svolta negli anni bensì sulla base dell'attività verificata risalente al 2015 – adducendo la mancanza dei dati definitivi dell'attività di vigilanza svolta dagli Uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dei dati comunicati dall'INPS e dall'INAIL”*.

Con le note prot. n. 990 del 28 gennaio 2021 e prot. n. 1942 del 22 febbraio 2021 l'Amministrazione, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha interposto appello con richiesta di sospensiva avverso le citate sentenze.

Con l'ordinanza n. 1313 del 2021, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza n. 65/2021, relativa al contenzioso proposto dal Patronato affermando che *“ai fini dell'erogazione delle prossime imminenti anticipazioni, ferma restando la necessità di acquisire, con ogni consentita urgenza, dati il più possibile aggiornati circa l'attività svolta dai Patronati, codesta Amministrazione potrà procedere seguendo il criterio di riparto – sino ad oggi costantemente applicato – fondato sui dati ispettivi maggiormente completi. Del resto, ai fini dell'accoglimento della sospensiva il Consiglio di Stato ha valorizzato proprio il pregiudizio che sarebbe altrimenti derivato dall'esecuzione della sentenza impugnata”*.

Inoltre, come attestato dalle premesse del decreto direttoriale n. 348 del 26 aprile 2021, mancando le risultanze dei servizi ispettivi in ordine all'acquisizione dei dati utili per l'annualità 2020, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno di procedere, in conformità con il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato di cui alla nota 15 marzo 2021, all'erogazione della 1° anticipazione 2020 sulla base delle risultanze relative all'organizzazione e all'attività svolta nell'anno 2017 dagli Istituti di patronato, annualità più recente per la quale si disponeva del maggior numero dati trasmessi.

In merito alle criticità sopra esposte ed alle problematiche afferenti alla disciplina normativa evidenziate in sede di audizione, l'Amministrazione, nella relazione trasmessa, segnala che, la necessità di un intervento normativo volto ad accelerare l'iter per l'erogazione del contributo, è stata evidenziata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Segnatamente, l'ufficio competente auspica una riforma che svincoli l'erogazione del contributo dalle risultanze dei servizi ispettivi, le quali si concludono in ritardo frequentemente, affinché tali dati possano rilevare solo in fase di determinazione del saldo. Inoltre, l'Amministrazione si sta attivando per dar corso ad un'implementazione del proprio sistema informatico deputato al calcolo delle quote da destinare ai Patronati a titolo di finanziamento, adottando sistemi in grado di coinvolgere le Amministrazioni tenute all'invio delle rispettive risultanze relative alle prestazioni andate a buon fine per ciascun Istituto di patronato, nonché dei Patronati medesimi, al fine di acquisire informazioni immediatamente fruibili per le attività amministrative del Ministero del lavoro, quale autorità vigilante.

È stato rappresentato, infine, che entro il corrente anno si concluderanno presumibilmente le procedure per la ripartizione delle somme da erogare agli Istituti di Patronato a titolo di saldo per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2018; in particolare per tale ultima annualità provvederà il Commissario ad acta, nominato dal TAR Lazio nella persona del Segretario Generale di questo Ministero, insediatosi in data 18 febbraio 2022

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di riposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

Tuttavia, si segnala il cospicuo ritardo che è intercorso fra il momento dello stanziamento

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

delle risorse destinate al riconoscimento dei contributi in parola e quello della loro materiale erogazione, dovuto sia al contenzioso instaurato innanzi alla magistratura amministrativa in ordine ai criteri di attribuzione che a problematiche amministrative interne.

Appare opportuno un intervento normativo volto ad accelerare l'iter per l'erogazione del contributo ai patronati. Segnatamente, una riforma che svincoli l'erogazione del contributo dalle risultanze dei servizi ispettivi, le quali si concludono in ritardo frequente, affinché tali dati possano rilevare solo in fase di determinazione del saldo. Inoltre, l'Amministrazione si sta attivando per dar corso ad un'implementazione del proprio sistema informatico deputato al calcolo delle quote da destinare ai Patronati a titolo di finanziamento, adottando sistemi in grado di coinvolgere le Amministrazioni tenute all'invio delle rispettive risultanze relative alle prestazioni andate a buon fine per ciascun Istituto di patronato, nonché dei Patronati medesimi, al fine di acquisire informazioni immediatamente fruibili per le attività amministrative del Ministero del lavoro, quale autorità vigilante.

RENDICONTO DELLA SPESA

Missione 25: “Politiche previdenziali”

Programma 3: “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali”

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)

CE2 3 (Altri trasferimenti); CE3 2 (Istituzioni sociali private)

Capitolo di spesa: 4331

Denominazione: Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale

Art/PG: 2 (Sistemazione situazioni pregresse)

Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 152/2001

Ordinativo diretto: n. 93

Data pagamento: 21/12/2021

Importo pagato: 90.068,50 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al Finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, volto ad erogare il saldo annuo 2013.

L'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 destina in capo agli Istituti di patronato, in virtù dell'attività svolta, un apposito finanziamento a valere su una quota percentuale dei contributi previdenziali obbligatori incassati annualmente da tutte le gestioni amministrate da INPS e INAIL.

Tale finanziamento viene erogato dall'Amministrazione ai Patronati proporzionalmente all'attività svolta e viene calcolato per mezzo di un sistema “a punteggio” attribuito sulla base della valutazione dell'attività svolta, nonché della conformità dell'organizzazione alle disposizioni normative di settore, ai sensi degli artt. 1, 6 e 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) del decreto ministeriale sopra indicato, entro il 31 dicembre i Servizi ispettivi competenti per territorio svolgono le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro entro il mese successivo le risultanze ispettive.

Relativamente all'erogazione del saldo, il medesimo art. 13, al comma 2, del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, prevede che entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, sia emanato il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

L'erogazione a saldo del finanziamento previsto per l'anno 2013 in sede di liquidazione ha tenuto conto del ricalcolo delle somme erogate a titolo di anticipo in base al complesso meccanismo di quantificazione delle spettanze.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Legge 30 marzo 2001, n. 152, “Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale”; decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 recante “Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152”

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo e contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: decreto di impegno e pagamento; ordine di pagamento ad impegno contemporaneo, il DURC, l'interrogazione Agenzia delle Entrate-Riscossione del 23 novembre 2021 ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, comunicazioni di INPS e INAIL dei versamenti relativi al 2013, la proposta di assestamento del bilancio di previsione 2021 in ordine

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

al capitolo 4331, nota del Direttore Generale, Previdenza prot. n. 5920 del 20 maggio 2021, il decreto Segretario Generale n. 96 del 19 maggio 2021, il decreto direttoriale n. 597 del 22 dicembre 2020, la registrazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero, il decreto di riparto fondo Patronati dell'11 ottobre 2017, la nota prot. n. 34567 del 11 dicembre 2017 di registrazione dell'Ufficio di controllo preventivo sugli atti competente della Corte dei conti del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2017.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine alla spesa sostenuta. Segnatamente, si è rilevato il notevole ritardo con cui tendono a concludersi i procedimenti finalizzati all'erogazione del contributo ai Patronati, determinato sia dalla lentezza dei servizi ispettivi territoriali nel raccogliere i dati utili ad avere contezza dell'effettiva attività svolta dai Patronati, sia dalla pluralità dei soggetti coinvolti nel procedimento in esame. Inoltre, la disciplina normativa non favorisce la celerità dell'azione amministrativa e la sua rigidità, nel caso di specie, non è stata in grado di stare al passo con le vicende di natura privatistica che ha coinvolto i Patronati destinatari del contributo, sfociando in plurimi contenziosi.

L'Amministrazione ha trasmesso in data 11 marzo 2022 con messaggio di posta elettronica, apposita relazione con la quale ha illustrato le fonti delle criticità rilevate in sede di audizione circa le tempistiche per l'erogazione del contributo ai Patronati, esponendo altresì le strategie con cui si intendono risolvere tali problematiche.

L'erogazione del finanziamento agli Istituti di patronato e di assistenza sociale è disciplinata dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 e dal decreto ministeriale attuativo 10 ottobre 2008, n. 193. A norma dell'art. 13 della legge n. 152 del 2001 le risorse da erogare ai Patronati provengono da un prelievo percentuale sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori, incassati dall'INPS e dall'INAIL, per garantire agli Istituti di patronato le somme occorrenti per il loro regolare funzionamento, come sancito dal comma 4. Tali somme sono iscritte nelle unità previsionali del Ministero del Lavoro, con appositi stanziamenti, previsti in prima istanza dalla norma nella misura del 72 per cento, delle somme impegnate, così come risultano nelle medesime unità previsionali di base dell'ultimo conto consuntivo approvato.

Il successivo comma 5 dell'art. 13 della legge 152 del 2001 prevede che “(...) è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti del 72 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno” (1^ anticipazione)

I predetti stanziamenti sono rideterminati quindi, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, come risultano dal conto consuntivo dell'anno precedente. Pertanto, è garantita agli Istituti di patronato un'ulteriore erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta con legge di assestamento del bilancio dello Stato (2^ anticipazione).

Infine, per l'erogazione del saldo l'art. 13 comma 1 lett. a) del decreto ministeriale attuativo 10 ottobre 2008, n. 193 prevede la chiusura delle verifiche da parte dei servizi ispettivi competenti per territorio entro il 31 dicembre e la trasmissione, nel mese successivo, delle risultanze all'Amministrazione. Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 13, è stabilito che entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, sia emanato il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

L'Amministrazione ha evidenziato che, oltre alla complessità del quadro normativo, a determinare le lunghe tempistiche per l'erogazione del finanziamento sono i ritardi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro nell'invio degli esiti degli accertamenti ispettivi sull'attività dei Patronati.

Per tali ragioni, coerentemente con il principio di trasparenza e correttezza dell'attività amministrativa nonché con il principio di prudenza nell'assegnazione delle risorse pubbliche, l'Amministrazione ha sempre provveduto all'erogazione del contributo utilizzando le risultanze relative all'annualità per la quale si disponeva del maggior numero di dati ispettivi

RENDICONTO DELLA SPESA

sull'organizzazione e sull'attività svolta dai Patronati.

In merito alle criticità sopra esposte ed alle problematiche afferenti alla disciplina normativa evidenziate in sede di audizione, l'Amministrazione, nella relazione trasmessa, segnala che, la necessità di un intervento normativo volto ad accelerare l'iter per l'erogazione del contributo, è stata evidenziata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Segnatamente, l'ufficio competente auspica una riforma che svincoli l'erogazione del contributo dalle risultanze dei servizi ispettivi, le quali si concludono in ritardo frequentemente, affinché tali dati possano rilevare solo in fase di determinazione del saldo. Inoltre, l'Amministrazione si sta attivando per dar corso ad un'implementazione del proprio sistema informatico deputato al calcolo delle quote da destinare ai Patronati a titolo di finanziamento, adottando sistemi in grado di coinvolgere le Amministrazioni tenute all'invio delle rispettive risultanze relative alle prestazioni andate a buon fine per ciascun Istituto di patronato, nonché dei Patronati medesimi, al fine di acquisire informazioni immediatamente fruibili per le attività amministrative del Ministero del lavoro, quale autorità vigilante.

È stato rappresentato, infine, che entro il corrente anno si concluderanno presumibilmente le procedure per la ripartizione delle somme da erogare agli Istituti di Patronato a titolo di saldo per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2018; in particolare per tale ultima annualità provvederà il Commissario ad acta, nominato dal TAR Lazio nella persona del Segretario Generale di questo Ministero, insediatosi in data 18 febbraio 2022

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di riposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

Tuttavia, si segnala il cospicuo ritardo che è intercorso fra il momento dello stanziamento delle risorse destinate al riconoscimento dei contributi in parola e quello della loro materiale erogazione, dovuto sia al contenzioso instaurato innanzi alla magistratura amministrativa in ordine ai criteri di attribuzione che a problematiche amministrative interne.

Appare opportuno un intervento normativo volto ad accelerare l'iter per l'erogazione del contributo ai patronati. Segnatamente, una riforma che svincoli l'erogazione del contributo dalle risultanze dei servizi ispettivi, le quali si concludono in ritardo frequente, affinché tali dati possano rilevare solo in fase di determinazione del saldo. Inoltre, l'Amministrazione si sta attivando per dar corso ad un'implementazione del proprio sistema informatico deputato al calcolo delle quote da destinare ai Patronati a titolo di finanziamento, adottando sistemi in grado di coinvolgere le Amministrazioni tenute all'invio delle rispettive risultanze relative alle prestazioni andate a buon fine per ciascun Istituto di patronato, nonché dei Patronati medesimi, al fine di acquisire informazioni immediatamente fruibili per le attività amministrative del Ministero del lavoro, quale autorità vigilante.

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

Missione 25: “Politiche previdenziali”

Programma 3: “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali”

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)

CE2 3 (Altri trasferimenti); CE3 2 (Istituzioni sociali private)

Capitolo di spesa: 4331

Denominazione: Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale

Art/PG: 86 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: istituzioni sociali private)

Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 196/2009

Ordinativo diretto: n. 69

Data pagamento: 24/09/2021

Importo pagato: 4.774.943,59 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento, a saldo, del finanziamento relativo all'annualità 2017 al Patronato di cui alle premesse del decreto direttoriale n. 522 del 6 settembre 2021 ai sensi di quanto disposto dal decreto del Commissario ad acta n. 96 del 19 maggio 2021.

L'Amministrazione con decreti direttoriali n. 25 del 22 marzo 2018 e n. 358 del 5 aprile 2018 ha ripartito le somme spettanti a titolo, rispettivamente, di 1° e 2° anticipo.

Il finanziamento a saldo, di consueto, non viene erogato prima della conclusione degli accertamenti ispettivi sull'attività dei Patronati che consentono il calcolo effettivo della quota parte di finanziamento per ogni Istituto, con il conseguente ricalcolo delle somme erogate a titolo di anticipo. L'erogazione a saldo del finanziamento previsto per l'anno 2017, in sede di liquidazione, ha risentito dei lunghi tempi derivanti dal complesso meccanismo di quantificazione delle spettanze. Per tale motivo, con riferimento all'anno 2017, un Patronato ha presentato ricorso presso il TAR del Lazio per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Dicastero circa l'obbligo di provvedere all'emanazione del decreto per la ripartizione definitiva dei fondi in favore del patronato.

In accoglimento del ricorso, il Giudice amministrativo del Lazio ha ordinato la nomina di un commissario ad acta per concludere il procedimento di spesa entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza. Avverso la pronuncia del TAR Lazio l'Amministrazione ha presentato appello al Consiglio di Stato, che è stato respinto. Il commissario ad acta con decreto ha disposto l'assegnazione delle somme a ciascun istituto di patronato con riferimento all'annualità 2017, pervenendo, in via prudenziale, all'individuazione delle somme da erogare quale ulteriore finanziamento per l'anno 2017 in attesa delle risultanze definitive delle verifiche ispettive nella Regione Siciliana.

Per dare seguito a quanto indicato dal decreto del commissario ad acta l'Amministrazione ha provveduto a richiedere la reiscrizione dei residui passivi perenti e variazione compensativa di competenza e cassa.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Legge 30 marzo 2001, n. 152, “Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale”, decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 recante “Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero

Principali documenti esaminati:

RENDICONTO DELLA SPESA

Sono presenti in atti: il decreto direttoriale di contestuale impegno e pagamento, ordinativo di pagamento; DURC; decreto Commissario ad acta n. 96 del 19 maggio 2021; registrazione UCB decreto Commissario ad acta n. 96 del 19 maggio 2021; sentenza TAR Lazio n. 12001 del 2020; sentenza Consiglio di Stato n. 4839 del 2021; nota direttoriale prot. n. 6845 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto, per l'esercizio finanziario 2021, la reinscrizione residui perenti anno 2018 - capitolo 4331, pg. 86 – Finanziamento Istituti di patronato e di assistenza sociale; nota direttoriale prot. n. 6846 del 14 giugno 2021 che attesta il ritardo della comunicazione dei dati da parte dei servizi ispettivi territoriali avvenuta oltre il termine di perenzione; DRGS n. 223309 del 13 agosto 2021 con cui vengono disposte variazioni nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2021, in termini di competenza e cassa.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine alla spesa sostenuta. Segnatamente, si è rilevato il notevole ritardo con cui tendono a concludersi i procedimenti finalizzati all'erogazione del contributo ai Patronati, determinato sia dalla lentezza dei servizi ispettivi territoriali nel raccogliere i dati utili ad avere contezza dell'effettiva attività svolta dai Patronati, sia dalla pluralità dei soggetti coinvolti nel procedimento in esame. Inoltre, la disciplina normativa non favorisce la celerità dell'azione amministrativa e la sua rigidità, nel caso di specie, non è stata in grado di stare al passo con le vicende di natura privatistica che ha coinvolto i Patronati destinatari del contributo, sfociando in plurimi contenziosi.

L'Amministrazione ha trasmesso in data 11 marzo 2022 con messaggio di posta elettronica, apposita relazione con la quale ha illustrato le fonti delle criticità rilevate in sede di audizione circa le tempistiche per l'erogazione del contributo ai Patronati, esponendo altresì le strategie con cui si intendono risolvere tali problematiche.

L'erogazione del finanziamento agli Istituti di patronato e di assistenza sociale è disciplinata dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 e dal decreto ministeriale attuativo 10 ottobre 2008, n. 193. A norma dell'art. 13 della legge n. 152 del 2001 le risorse da erogare ai Patronati provengono da un prelievo percentuale sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori, incassati dall'INPS e dall'INAIL, per garantire agli Istituti di patronato le somme occorrenti per il loro regolare funzionamento, come sancito dal comma 4. Tali somme sono iscritte nelle unità previsionali del Ministero del Lavoro, con appositi stanziamenti, previsti dalla norma per l'anno di riferimento nella misura del 68 per cento, delle somme impegnate, così come risultano nelle medesime unità previsionali di base dell'ultimo conto consuntivo approvato.

Il successivo comma 5 dell'art. 13 della legge 152 del 2001 prevede che "(...) è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti del 68 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno" (prima anticipazione).

I predetti stanziamenti sono rideterminati quindi, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, come risultano dal conto consuntivo dell'anno precedente. Pertanto, è garantita agli Istituti di patronato un'ulteriore erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta con legge di assestamento del bilancio dello Stato (seconda anticipazione).

Infine, per l'erogazione del saldo l'art. 13 comma 1 lett. a) del decreto ministeriale attuativo 10 ottobre 2008, n. 193 prevede la chiusura delle verifiche da parte dei servizi ispettivi competenti per territorio entro il 31 dicembre e la trasmissione, nel mese successivo, delle risultanze all'Amministrazione. Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 13, è stabilito che entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, sia emanato il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

L'Amministrazione ha evidenziato che, oltre alla complessità del quadro normativo, a determinare le lunghe tempistiche per l'erogazione del finanziamento sono i ritardi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro nell'invio degli esiti degli accertamenti ispettivi sull'attività dei Patronati.

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

Per tali ragioni, coerentemente con il principio di trasparenza e correttezza dell'attività amministrativa nonché con il principio di prudenza nell'assegnazione delle risorse pubbliche, l'Amministrazione ha sempre provveduto all'erogazione del contributo utilizzando le risultanze relative all'annualità per la quale si disponeva del maggior numero di dati ispettivi sull'organizzazione e sull'attività svolta dai Patronati.

In merito alle criticità sopra esposte ed alle problematiche afferenti alla disciplina normativa evidenziate in sede di audizione, l'Amministrazione, nella relazione trasmessa, segnala che, la necessità di un intervento normativo volto ad accelerare l'iter per l'erogazione del contributo, è stata evidenziata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Segnatamente, l'ufficio competente auspica una riforma che svincoli l'erogazione del contributo dalle risultanze dei servizi ispettivi, le quali si concludono in ritardo frequentemente, affinché tali dati possano rilevare solo in fase di determinazione del saldo. Inoltre, l'Amministrazione si sta attivando per dar corso ad un'implementazione del proprio sistema informatico deputato al calcolo delle quote da destinare ai Patronati a titolo di finanziamento, adottando sistemi in grado di coinvolgere le Amministrazioni tenute all'invio delle rispettive risultanze relative alle prestazioni andate a buon fine per ciascun Istituto di patronato, nonché dei Patronati medesimi, al fine di acquisire informazioni immediatamente fruibili per le attività amministrative del Ministero del lavoro, quale autorità vigilante.

È stato rappresentato, infine, che entro il corrente anno si concluderanno presumibilmente le procedure per la ripartizione delle somme da erogare agli Istituti di Patronato a titolo di saldo per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2018; in particolare per tale ultima annualità provvederà il Commissario ad acta, nominato dal TAR Lazio nella persona del Segretario Generale di questo Ministero, insediatosi in data 18 febbraio 2022.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di riposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

Tuttavia, si segnala il cospicuo ritardo che è intercorso fra il momento dello stanziamento delle risorse destinate al riconoscimento dei contributi in parola e quello della loro materiale erogazione, dovuto sia al contenzioso instaurato innanzi alla magistratura amministrativa in ordine ai criteri di attribuzione che a problematiche amministrative interne.

Appare opportuno un intervento normativo volto ad accelerare l'iter per l'erogazione del contributo ai patronati. Segnatamente, una riforma che svincoli l'erogazione del contributo dalle risultanze dei servizi ispettivi, le quali si concludono in ritardo frequente, affinché tali dati possano rilevare solo in fase di determinazione del saldo. Inoltre, l'Amministrazione si sta attivando per dar corso ad un'implementazione del proprio sistema informatico deputato al calcolo delle quote da destinare ai Patronati a titolo di finanziamento, adottando sistemi in grado di coinvolgere le Amministrazioni tenute all'invio delle rispettive risultanze relative alle prestazioni andate a buon fine per ciascun Istituto di patronato, nonché dei Patronati medesimi, al fine di acquisire informazioni immediatamente fruibili per le attività amministrative del Ministero del lavoro, quale autorità vigilante.

RENDICONTO DELLA SPESA

Missione 26: “Politiche per il lavoro”

Programma 6: “Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione”

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)

CE2 1 (Prestazioni sociali in denaro); CE3 1 (Prestazioni di assistenza sociale)

Capitolo di spesa: 2419

Denominazione: Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria da corrispondere per fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ai lavoratori già percettori di assegno di solidarietà dai fondi bilaterali alternativi

Art/PG: 1 (Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria da corrispondere per fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ai lavoratori già percettori di assegno di solidarietà dai fondi bilaterali alternativi)

Norme di riferimento del capitolo: DECRETO LEGGE 18/2020

Ordinativo diretto: n. 2

Data pagamento: 05/03/2021

Importo pagato: 265.613.230,53 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2020

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al trasferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per gli artigiani “FSBA”, delle risorse ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del decreto interministeriale del 15 ottobre 2020, repertorio n. 17 del 16 ottobre 2020.

Trattasi di trasferimento ai Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 relativi ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro che garantiscono l’erogazione delle prestazioni di sostegno a fronte dell’emergenza Covid 19. Il titolo corrisponde all’importo complessivo per prestazioni erogate e rendicontate fino al 31 dicembre 2020. Come emerso dalla documentazione allegata, la spesa corrisponde alle domande al momento rendicontate e che conseguentemente non è da considerarsi a saldo del fabbisogno.

Con decreto direttoriale n. 27 del 2 marzo 2021 sono state trasferite al Fondo le risorse rendicontate.

Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:

articolo 19, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; articolo 68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; art. 1 comma 7 e articolo 16 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”;

Art. 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

DD n. 27 del 2.3.2021, ordinativo di pagamento, richiesta FSBA n. 38 del 4 febbraio 2021, dichiarazione del collegio dei revisori del 4 febbraio 2021, nota di chiarimenti FSBA n. 43 del 5

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

febbraio 2021

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine all'ottemperanza di quanto rilevato in sede di giudizio sul rendiconto 2020, sull'esigenza di verificare l'adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e controllo progettati dai Fondi e di implementare i controlli, anche a campione, sulle singole operazioni ad opera dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, con e-mail del 11 marzo 2022 risponde che, al fine di dare corso alle reiterate richieste avanzate dalla Corte dei conti e dall'UCB presso il Ministero di monitorare e verificare il corretto utilizzo degli stanziamenti statali, ha provveduto con le modalità di cui alla nota n. 6509 del 18 marzo 2021 inviata a seguito del rendiconto del precedente anno.

L'Amministrazione precisa che, al fine di implementare ulteriormente i sistemi di monitoraggio e controllo ha promosso una specifica richiesta ai due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ex art. 27 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148) di trasmettere la rendicontazione a consuntivo (asseverata dagli organi di controllo) delle risorse utilizzate per garantire l'assegno ordinario, in conseguenza della sospensione dell'attività causata dall'epidemia, per l'intero anno 2020.

Nello specifico l'amministrazione evidenzia che: i Fondi hanno trasmesso la rendicontazione a consuntivo, asseverata dagli organi di controllo, delle risorse utilizzate per garantire l'assegno ordinario, in conseguenza della sospensione dell'attività causata dall'epidemia.

Sulla scorta delle informazioni ricevute da parte del Fondo cui si riferiscono i titoli campionati, è stata preannunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e al Comando Gruppo Carabinieri Tutela lavoro, la necessità di attivare, per il tramite delle loro articolazioni territoriali, un'indagine finalizzata ad accertare il corretto utilizzo delle risorse trasferite ai Fondi per la copertura delle prestazioni "Covid-19" erogate nel 2020, individuando, allo scopo, le modalità di svolgimento dei controlli, anche a campione, da porre in essere per le verifiche da condurre. All'esito del campionamento delle aziende da sottoporre a verifica, avvenuto il 16 novembre 2021 ad opera della Commissione istituita ad hoc, è stato poi, alla fine del mese di novembre, avviato l'accertamento sulle ditte estratte (pari a n. 54) attraverso il formale coinvolgimento delle articolazioni territoriali dell'INL e del Comando Carabinieri. La campagna degli accertamenti avviati vede il coinvolgimento di n. 37 Ispettorati del Lavoro e n. 3 Nuclei provinciali dei Carabinieri omogeneamente distribuiti su tutto il territorio nazionale. Al momento, risultano pervenute solo due relazioni ispettive, sulle 54 richieste, e pertanto non è ancora in grado di poter fornire una panoramica esaustiva dell'esito dell'operazione. L'Amministrazione si dichiara disponibile a rendere noto, quando possibile, l'esito dell'indagine avviata.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di risposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

Si richiama l'attenzione dell'Amministrazione in ordine all'esigenza di portare a termine le avviate verifiche.

RENDICONTO DELLA SPESA

Missione 26: “Politiche per il lavoro”

Programma 6: “Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione”

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)

CE2 1 (Prestazioni sociali in denaro); CE3 1 (Prestazioni di assistenza sociale)

Capitolo di spesa: 2419

Denominazione: Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria da corrispondere per fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ai lavoratori già percettori di assegno di solidarietà dai fondi bilaterali alternativi

Art/PG: 1 (Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria da corrispondere per fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ai lavoratori già percettori di assegno di solidarietà dai fondi bilaterali alternativi)

Norme di riferimento del capitolo: DECRETO LEGGE 18/2020

Ordinativo diretto: n. 5

Data pagamento: 28/05/2021

Importo pagato: 337.499.993,15 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2021

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al trasferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per gli artigiani “FSBA”, delle risorse ai sensi dell’articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e del decreto interministeriale del 12 maggio 2021 n. 103, a valere sul capitolo 2419 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2021.

Trattasi di trasferimento ai Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 relativi ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro che garantiscono l’erogazione delle prestazioni di sostegno delle prestazioni erogate a fronte dell’emergenza Covid 19, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Come si evince dalla richiesta del Fondo del 7 maggio 2021, l’importo indicato per l’erogazione delle prestazioni, corrisponde alle domande al momento rendicontate e che conseguentemente non è da considerarsi a saldo del fabbisogno.

Con decreto direttoriale n. 123 del 24 maggio 2021 sono state trasferite al Fondo le risorse rendicontate.

Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:

Articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero

Principali documenti esaminati:

Decreto direttoriale di trasferimento n. 123 del 24 maggio 2021 firmato e registrato, ordinativo di pagamento, nota del Fondo n. 147 del 17 maggio 2021, dichiarazione collegio dei revisori.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine all'ottemperanza di quanto rilevato in sede di giudizio sul rendiconto 2020, sull'esigenza di verificare l'adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e controllo progettati dai Fondi e di implementare i controlli, anche a campione, sulle singole operazioni ad opera dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, con e-mail del 11 Marzo 2022 risponde che, al fine di dare corso alle reiterate richieste avanzate dalla Corte dei conti e dall'UCB presso il Ministero di monitorare e verificare il corretto utilizzo degli stanziamenti statali, ha provveduto con le modalità di cui alla nota n. 6509 del 18 marzo 2021 inviata a seguito del rendiconto del precedente anno.

L'Amministrazione precisa che, al fine di implementare ulteriormente i sistemi di monitoraggio e controllo ha promosso una specifica richiesta ai due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Fondi (ex art. 27 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148) di trasmettere la rendicontazione a consuntivo (asseverata dagli organi di controllo) delle risorse utilizzate per garantire l'assegno ordinario, in conseguenza della sospensione dell'attività causata dall'epidemia, per l'intero anno 2020.

Nello specifico l'amministrazione evidenzia che: i Fondi hanno trasmesso la rendicontazione a consuntivo, asseverata dagli organi di controllo, delle risorse utilizzate per garantire l'assegno ordinario, in conseguenza della sospensione dell'attività causata dall'epidemia.

Sulla scorta delle informazioni ricevute da parte del Fondo cui si riferiscono i titoli campionati, è stata preannunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e al Comando Gruppo Carabinieri Tutela lavoro, la necessità di attivare, per il tramite delle loro articolazioni territoriali, un'indagine finalizzata ad accertare il corretto utilizzo delle risorse trasferite ai Fondi per la copertura delle prestazioni "Covid-19" erogate nel 2020, individuando, allo scopo, le modalità di svolgimento dei controlli, anche a campione, da porre in essere per le verifiche da condurre. All'esito del campionamento delle aziende da sottoporre a verifica, avvenuto il 16 novembre 2021 ad opera della Commissione istituita ad hoc, è stato poi, alla fine del mese di novembre, avviato l'accertamento sulle ditte estratte (pari a n. 54) attraverso il formale coinvolgimento delle articolazioni territoriali dell'INL e del Comando Carabinieri. La campagna degli accertamenti avviati vede il coinvolgimento di n. 37 Ispettorati del Lavoro e n. 3 Nuclei provinciali dei Carabinieri omogeneamente distribuiti su tutto il territorio nazionale. Al momento, risultano pervenute solo due relazioni ispettive, sulle 54 richieste, e pertanto non è ancora in grado di poter fornire una panoramica esaustiva dell'esito dell'operazione. L'Amministrazione si dichiara disponibile a rendere noto, quando possibile, l'esito dell'indagine avviata.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di riposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

Tuttavia, si ritiene di dover segnalare, per il futuro, l'esigenza di proseguire con le attività di verifica.